



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 9 Novembre 2018  
Ns. Prot. n.1551

**AL SIG SINDACO DEL COMUNE DI CASTELLALTO**  
PEC: [castellalto.segreteria@raccomandatacertificata.it](mailto:castellalto.segreteria@raccomandatacertificata.it)

**AL RUP arch. Maurilio RONCI**  
PEC: [castellalto.segreteria@raccomandatacertificata.it](mailto:castellalto.segreteria@raccomandatacertificata.it)

**AL SEGRETARIO COMUNALE**  
PEC: [castellalto.segreteria@raccomandatacertificata.it](mailto:castellalto.segreteria@raccomandatacertificata.it)

**A tutti gli iscritti  
loro sedi**

**Oggetto: OPERE CIMITERIALI. PROGETTI DI AMPLIAMENTO DI CIMITERI URBANI IN LOCALITA' VILLA TORRE E CASTELNUOVO VOMANO.**

A seguito di segnalazioni da parte di alcuni colleghi si rileva l'approvazione da parte della Giunta Municipale di codesto Comune di due progetti definitivi – esecutivi per **“LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO URBANO IN LOCALITA' CASTELNUOVO VOMANO (TE) - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 1° LOTTO DI INTERVENTO”** con delibera n° 299 del 30.12.2016 e per **“LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO URBANO IN LOCALITA' VILLA TORRE (TE) - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO”** con delibera n° 300 del 30.12.2016.

La presente, quindi, per segnalare che la progettazione di opere igieniche sanitarie, e gli ampliamenti progettati rientrano in detta categoria, afferisce alla esclusiva competenza dell'ingegnere e non può essere assolutamente affidata ad un architetto.

Si richiamano per brevità alcune sentenze che nello specifico confermano le nostre considerazioni.

Per il **Consiglio di Stato** la progettazione delle opere cimiteriali è esclusivo appannaggio degli ingegneri.

Nella sentenza 22 maggio 2000 n. 2938 della IV Sezione, il **Consiglio di Stato** stabilisce che:

“E’ pacifico nella giurisprudenza di questo Consiglio che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli ingegneri (cfr. sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 92; sez. III, 11 dicembre 1984, n. 1538).

Tale regola discende dall'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del r. d. 23 ottobre 1925, n. 2537 - approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto - che riservano alla competenza comune di architetti ed ingegneri le sole opere di edilizia civile; mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri, quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, estrazione di materiali, le opere industriali....”

Resta da stabilire se la progettazione di opere cimiteriali integri o meno la nozione di opera igienico-sanitaria.

Al quesito va data senz'altro risposta positiva, giusta le convergenti indicazioni provenienti dal complesso della normativa di settore.

Per il **Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana** la progettazione delle opere cimiteriali è esclusivo appannaggio degli ingegneri.

Nella sentenza n. 37/2014 depositata il 31 gennaio 2013, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana riguardante la esclusione da una gara di un ATI per aver affidato ad un architetto capogruppo la redazione del progetto preliminare e le successive fasi di progettazione architettonica generale di un nuovo cimitero, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, richiamando la decisione IV Sez. n. 2938/2000 del Consiglio di Stato, ha ribadito che **“la progettazione delle opere cimiteriali è esclusivo appannaggio degli ingegneri trattandosi di opera igienico sanitaria**, ferma restando la concorrente competenza degli architetti alla progettazione degli elementi che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali”.

La progettazione generale dell'opera, precisano i giudici siciliani, “spetta all'ingegnere al quale può aggiungersi per singoli progetti edilizi aventi caratteristiche artistiche o monumentali l'architetto, essendo invece **escluso che l'architetto possa progettare l'intero piano, demandando all'ingegnere la cura di specifici elementi tecnico - infrastrutturali** (fognature, condotti ect.)”.

Anche per il **TAR Veneto** le opere cimiteriali sono di esclusiva competenza degli ingegneri; a ricordarlo è la **Sentenza 30/04/2013 n. 633/2013** che accoglie un ricorso dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Verona.

La sentenza si fonda sulle prescrizioni del RD 1306/1912 che definisce le opere cimiteriali come opere di pubblica igiene la cui progettazione è di pertinenza esclusiva degli ingegneri.

Sulla scorta delle risultanze testé citate si chiede, ai diversi soggetti in indirizzo, di:

- a) conoscere quali siano stati all'epoca di assunzione degli atti i principi dai quali è scaturita la decisione di affidare le progettazioni a professionisti architetti in assoluto dispregio della normativa di settore;
- b) gli organi amministrativi e/o tecnico-amministrativi che hanno materialmente assunto gli atti di incarico professionale;
- c) quali iniziative intende assumere l'Ente per sanare procedure viziose di illegittimità sin dall'inizio e che possono comportare responsabilità civili, penali e patrimoniali nel caso, non auspicabile, di eventuali difetti e carenze che possono causare pericolo di pubblica incolumità, ovvero pretesti per contenziosi con le imprese esecutrici.

Si vuole, infine, specificare che questo Ordine si riserva ogni ulteriore iniziativa al fine di tutelare sia la propria categoria professionale che la privata e pubblica incolumità connessa all'esecuzione delle opere in oggetto.

In attesa di risposta si porgono cordiali saluti.



Il Presidente  
Ing. Agreppino Valente